

# Voluntary disclosure verso la semplificazione?

## Rientro dei capitali dall'estero

Con l'approssimarsi del termine per la conversione in legge del D.L. n. 4/2014, e data ormai per certa la volontà di lasciar decadere il decreto, nella parte che riguarda le regole sulla collaborazione volontaria, cominciano a prendere forma le proposte di legge che saranno utilizzate come base per la definitiva redazione del testo di legge che dovrà disciplinare l'emersione dei capitali illecitamente detenuti all'estero.

Una di queste proposte di articolato normativo è quella avanzata dall'Onorevole Capezzone (Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati) che introduce una serie di modifiche, rispetto all'originario testo del D.L. n. 4/2014, che sembrano finalizzate a rendere più "appetibile" e "fruibile" l'adesione alla procedura di disclosure. In tal senso sono quasi sicuramente interpretabili le novità che emergono dall'analisi del progetto di legge Capezzone e che appaiono recepire alcune osservazioni formulate dagli operatori in sede di primo commento al contenuto dell'originario decreto Legge. Si fa riferimento, ad esempio, alla possibilità di irrogare le sanzioni per le violazioni della normativa sul monitoraggio al solo soggetto che attiva la procedura di emersione e alla necessaria limitazione dell'utilizzo dei dati raccolti dall'Amministrazione finanziaria ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi di colui che si sia avvalso della procedura, senza che tali dati possano essere utilizzati a sfavore di soggetti terzi interessati, concorrenti o responsabili in solido. In questo modo vengono meno tutta una serie di problematiche, più volte evidenziate, connesse alla assenza di anonimato e al conseguente coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Viene, inoltre, proposta: - la possibilità di introdurre (tramite un provvedimento attuativo emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate) modalità di adesione "semplificate" per le attività detenute all'estero che abbiano un valore inferiore a 500.000 euro; - la riduzione del 50% delle somme dovute in base all'avviso di accertamento emesso al termine della procedura di emersione (e quindi la riduzione del 50% delle imposte e delle relative sanzioni); - la possibilità di versare in tre rate trimestrali le predette somme lasciando la facoltà al contribuente di versare quanto dovuto in una unica soluzione; - la riduzione alla metà del periodo di "riferimento" della disclosure per quel che riguarda l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA con l'esplicita esclusione del raddoppio di tali termini in presenza di una notizia di reato (con la conseguente decadenza dei poteri accertativi dell'Amministrazione Finanziaria per gli anni precedenti). Senza ombra di dubbio si tratta di modifiche tendenti ad una semplificazione della procedura di voluntary disclosure e a favorirne una maggiore fruibilità ma che sembrano indebolire la natura "ontologica" della disclosure stessa che, nelle originarie intenzioni del legislatore, aveva individuato nell'"ordinario" periodo di accertamento l'ambito temporale di applicazione della procedura di emersione che si doveva concludere con il pagamento integrale di quanto sottratto a tassazione in Italia.

## **Gli aspetti penali**

Per quel che riguarda gli aspetti penali connessi alla procedura di disclosure, viene estesa

la non punibilità al reato di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) con la specifica previsione che l'esclusione dalla punibilità opera solamente in relazione ai reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto se sono stati commessi, da chiunque e non solo da chi attiva la procedura, in relazione alle attività oggetto di emersione. Viene, inoltre, limitata la responsabilità penale in caso di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non veritieri nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria al solo soggetto autore delle violazioni alla normativa sul monitoraggio delle attività detenute all'estero.

## **Disciplina antiriciclaggio**

Anche sul fronte della disciplina antiriciclaggio la proposta di legge avanzata dal Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati contiene delle interessanti proposte che impattano direttamente sul ruolo dei professionisti e degli intermediari coinvolti nella procedura di disclosure. Per quel che riguarda i professionisti e i loro consulenti che assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, viene espressamente prevista l'esenzione dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura (fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio). Sul fronte intermediari viene prevista l'assenza di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2007) qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, l'intermediario non rilevi elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita in relazione al loro coinvolgimento nella procedura di emersione.

**Copyright © - Riproduzione riservata**

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners